



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 37  
DEL 02.12.2015

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Costituzione centrale unica di committenza in esecuzione dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Accordo consortile ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 02 del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO  
BALLASINA ANGELO  
BALOSSINI LIVIA  
ROSSI SILVIO  
MARCHESI SUSANNA  
DE BELLIS ANGELO  
DELLERA VALENTINA  
ANGIONI ALDO  
CAIONE MARCELLO  
OSSATI MONICA

Presenti	Assenti
X	
-	X
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
8	2

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Costituzione centrale unica di committenza in esecuzione dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Accordo consortile ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso quanto segue:

Il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, successivamente introdotto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, entrato in vigore in data 1 novembre 2015 in forza dell'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015 stabilisce che “ i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma” .

L'obbligo di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, impone ai comuni non capoluogo di provincia di pervenire a soluzioni organizzative che permettano di garantire la prosecuzione dello svolgimento della abituali attività d'ufficio attinenti le procedure di gara nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Le soluzioni proposte dalla legge per pervenire agli acquisti in forma aggregata risultano pertanto essere, alternativamente: le unioni esistenti; gli accordo consortili; la provincia; i soggetti aggregatori di cui all'elenco tenuto dall'Anac, istituito con la delibera n. 58 del 22 luglio 2015. E' poi fatta salva, in alternativa alle soluzioni appena elencate, la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Poiché il citato comma 3-bis dell'art. 33 del codice degli appalti prevede la possibilità di costituire la centrale di committenza unica tramite accordi consortili tra i comuni “avvalendosi dei competenti uffici”, la soluzione che più soddisfa i principi di efficacia, efficienza ed economicità ai quali deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione, per adempiere agli obblighi di legge, può essere individuata attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza associandosi tra comuni dello stesso ambito provinciale, che non fanno parte di unioni esistenti, e avvalendosi in proposito delle proprie strutture organizzative, utilizzando a tal fine lo strumento della convenzione prevista dall' art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

In proposito la deliberazione della Corte dei Conti per l'Umbria n. 112/2013 PAR, in merito alla definizione “accordi consortili”, precisa che tale dicitura tecnica con la quale il

legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni ex art. 30 del TUEL come strumento alternativo alla unione dei comuni, debba essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio ai sensi dell'art. 31 del TUEL, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza.

Tale interpretazione è totalmente confermata dalla stessa Anac con la determina n. 11 del 23 settembre 2015, che fornisce indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33 comma 3-bis di cui trattasi e che è presa a riferimento ai fini della presente convenzione, la quale ripropone pedissequamente quanto appena sopra riportato, sostenendo tale tesi anche richiamando l'art. 2 comma 1 lett. b) del DPCM 11 novembre 2014 che prevede espressamente che possano presentare domanda per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, "ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del D.Lgs. n. 267/20002".

In ultimo, al fine di riconoscere valenza di "centrale di committenza" al presente accordo convenzionale, è opportuno richiamare quanto stabilito dall'art. 3 comma 34 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, il quale definisce la centrale di committenza una amministrazione aggiudicatrice che "acquista forniture o servizi....aggiudica appalti pubblici...forniture o servizi...destinati ad amministrazioni aggiudicatrici" e dal comma 27 dello stesso art. 3, il quale stabilisce che "le amministrazioni aggiudicatrici sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali...." .

Sulla base delle considerazioni sopra esposte;

Visto il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 12.4.2006 n. 167, successivamente introdotto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, entrato in vigore in data 1 novembre 2015 in forza dell'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015;

Vista la determina dell'ANAC n. 11 del 23 settembre 2015;

Ravvisata la necessità e urgenza di dare attuazione agli obblighi previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di approvare l'accordo consortile con il Comune di Cameri ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione di una centrale unica di committenza in esecuzione dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Di approvare a tal fine lo schema di accordo consortile ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo che, composto di n. 11 articoli, si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione, con voti unanimi espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

**Costituzione centrale unica di committenza in esecuzione dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Accordo consortile ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.**

L'anno                      il giorno                      del mese di

TRA

Il Comune di \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

In esecuzione delle seguenti deliberazioni:

Comune	Deliberazione

Premesso quanto segue:

Il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs 12.4.2006 n. 267, successivamente introdotto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, entrato in vigore in data 1 novembre 2015 in forza dell'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015 stabilisce che " i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"

L'obbligo di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, impone ai comuni non capoluogo di provincia di pervenire a soluzioni organizzative che permettano di garantire la prosecuzione dello svolgimento della abituali attività d'ufficio attinenti le procedure di gara nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Le soluzioni proposte dalla legge per pervenire agli acquisti in forma aggregata risultano pertanto essere, alternativamente: le unioni esistenti; gli accordi consortili; la provincia; i soggetti aggregatori di cui all'elenco tenuto dalla Anac, istituito con la delibera n. 58 del 22 luglio 2015. E' poi fatta salva, in alternativa alle soluzioni appena elencate, la possibilità di acquisire beni e servizi, autonomamente, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

Poiché il citato comma 3-bis dell'art. 33 del codice degli appalti prevede la possibilità di costituire la centrale di committenza unica tramite accordi consortili tra i comuni "avvalendosi dei competenti uffici", la soluzione che più soddisfa i principi di efficacia, efficienza ed economicità ai quali deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione, per adempiere agli obblighi di legge, può essere individuata attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza associandosi tra comuni dello stesso ambito provinciale, che non fanno parte di unioni esistenti, e avvalendosi in proposito delle proprie strutture organizzative, utilizzando a tal fine lo strumento della convenzione prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

In proposito la deliberazione della Corte dei Conti per l'Umbria n. 112/2013 PAR, in merito alla definizione "accordi consortili" precisa che tale dicitura tecnica con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni ex art. 30 del TUEL come strumento alternativo alla unione dei comuni, debba essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio ai sensi dell'art. 31 del TUEL, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza.

Tale interpretazione è totalmente confermata dalla stessa Anac con la determina n. 11 del 23 settembre 2015, che fornisce indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33 comma 3-bis di cui trattasi e che è presa a riferimento ai fini della presente convenzione, la quale ripropone pedissequamente quanto appena sopra riportato, sostenendo tale tesi anche richiamando l'art. 2 comma 1 lett. b) del DPCM 11 novembre 2014 che prevede espressamente che possano presentare domanda per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, "ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del D. Lgs. n. 267/20002.

In ultimo, al fine di riconoscere valenza di "centrale di committenza" al presente accordo convenzionale, è opportuno richiamare quanto stabilito dall'art. 3 comma 34 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, il quale definisce la centrale di committenza una "amministrazione aggiudicatrice che "acquista forniture o servizi.....aggiudica appalti pubblici...forniture o servizi...destinati ad amministrazioni aggiudicatrici" e dal comma 27 dello stesso art. 3, il quale stabilisce che "le amministrazioni aggiudicatrici sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali...."

Tutto quanto premesso e confermato

Tra i Sindaci dei comuni sopra elencati

## SI CONCORDA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Oggetto dell'accordo**

I Comuni di Cameri e Granozzo con Monticello, come sopra rappresentati, costituiscono con la presente convenzione, quale "accordo consortile", una "centrale unica di committenza", di seguito denominata "centrale di committenza", ai sensi dell'art. 3 comma 34 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 ed in esecuzione dell'art. 33 comma 3-bis dello stesso decreto.

A tal fine, si precisa che i Comuni sottoscrittori non aderiscono a nessuna Unione di comuni. Il Comune di Cameri assume il ruolo di comune capoconvenzione

La presente convenzione è da intendersi aperta alla adesione di altri comuni con le modalità indicate al successivo art. 9.

### **Art. 2 Finalità**

Con il presente accordo i Comuni elencati all'articolo precedente affidano alla centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in tutti i casi in cui uno o più comuni aderenti all'accordo debba obbligatoriamente svolgere la funzione di amministrazione aggiudicatrice di lavori, servizi e forniture, rimanendo conseguentemente escluse tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi per le quali non sussiste il suddetto obbligo per disposizione di legge o per la sussistenza di possibilità di acquisizione alternative alla centrale di committenza, quali l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Non sono assoggettati alle procedure di acquisto in forma aggregata, sulla base degli indirizzi dell'ANAC, gli appalti esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del codice, quali i servizi di cui all'allegato IIB, le concessioni di lavori e servizi, il project financing.

### **Art. 3 Durata**

La durata della convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla sua sottoscrizione e con scadenza in ogni caso alla data del 31 dicembre del terzo anno di validità.

### **Art. 4 Modalità di organizzazione generale dell'attività della centrale di committenza**

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture tramite centrale di committenza sarà svolta con modalità conformi agli indirizzi interpretativi dell'ANAC e nel rispetto dei principi di semplificazione, efficacia ed economicità stabiliti dall'art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tal fine si stabiliscono di seguito le modalità organizzative di carattere generale alle quali attenersi da parte degli enti aderenti.

**a)** gli atti e provvedimenti rientranti nella gestione delle procedure di gara riporteranno il nominativo del Comune interessato alla acquisizione dei lavori, beni e forniture, accompagnato dalla dicitura "Centrale di committenza tra i comuni di..." ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006.

**b)** l'ente aderente, quale amministrazione aggiudicatrice, che necessita di acquisire lavori, servizi e forniture, svolgerà, attraverso i propri competenti uffici, i propri responsabili di servizio e di procedimento, tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle procedure di gara; il responsabile del procedimento dovrà essere unico per le diverse fasi dell'affidamento.

**c)** l'ente aderente, quale amministrazione aggiudicatrice, assumerà a proprio carico le spese necessarie per la gestione delle procedure di gara svolte attraverso i propri uffici.

Analogamente, saranno assunte a carico dell'ente, le spese che si rendessero necessarie per l'affidamento di compiti di supporto alla attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del codice degli appalti e ogni altra spesa diretta e conseguente alla procedura di gara.

**d)** la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale dovrà essere posta in seno ad una unità organizzativa responsabile.

#### **Art. 5 Procedure particolari o che coinvolgono più enti aderenti**

Qualora emergano particolari situazioni per cui più enti aderenti necessitino contemporaneamente di avviare procedure di gara aventi lo stesso oggetto, i responsabili di servizio degli enti aderenti potranno procedere alla gestione di un'unica procedura di gara, individuando nel contempo modalità di gestione e criteri per il riparto dei costi da sostenere complessivamente. I responsabili degli enti aderenti provvederanno ad individuare il comune gestore della gara ed a costituire l'unità organizzativa responsabile. Il responsabile unico del procedimento è individuato in questo caso dal responsabile del servizio del comune gestore della gara.

Nel caso in cui un comune gestisca una gara per conto di un altro comune, il responsabile del procedimento sarà il responsabile del comune gestore della gara stessa e l'unità organizzativa sarà costituita dalla struttura del comune gestore eventualmente integrata da una componente del comune nell'interesse del quale è svolta la gara.

Per il corretto svolgimento delle procedure troveranno attuazione gli indirizzi interpretativi forniti dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 11 del 23 settembre 2015.

#### **Art. 6 Adempimenti amministrativi comuni**

Qualora si renda necessario provvedere a fornire relazioni, statistiche, questionari, relativi alla attività della centrale di committenza, l'organo di consultazione definirà le modalità per l'assolvimento dei suddetti adempimenti.

#### **Art. 7 Organo di consultazione**

Per la gestione ed il funzionamento della presente convenzione è costituito un organo di consultazione composto dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori. L'organo di consultazione è tenuto a riunirsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di

- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio che comportino la modifica della presente convenzione
- Esame richieste di nuove adesioni da parte di altri comuni ai sensi del successivo art. 9.

#### **Art. 8 Recesso dall'accordo**

Ogni comune aderente al presente accordo potrà liberamente recedere dalla stessa a decorrere dal secondo anno di validità previa deliberazione della Consiglio comunale da assumere entro il 30 settembre di ogni anno e da comunicare entro i successivi venti giorni. Il recesso comporterà inoltre l'obbligo di partecipazione alle spese eventualmente assunte pro-quota a carico del comune recedente.

#### **Art . 9 Adesione all'accordo da parte di altri comuni**

Qualora sussista interesse ad aderire al presente accordo da parte di altri Comuni, i legali rappresentanti dei rispettivi enti potranno richiedere di aderire ad esso al fine di dividerne le finalità.

La Conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprimerà il parere favorevole o contrario all'adesione e ne darà comunicazione agli interessati.

A seguito di espressione di parere favorevole da parte della conferenza dei Sindaci, l'adesione formale alla convenzione avverrà con apposita deliberazione del Consiglio del Comune e con successiva appendice alla convenzione originaria sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli enti costituenti ed aderenti. I Sindaci dei Comuni aderenti comunicheranno al primo Consiglio Comunale utile l'intervenuta adesione alla convenzione da parte dei nuovi comuni.

#### **Art. 10 Obblighi e garanzie.**

I soggetti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano e si obbligano a fornire ogni utile collaborazione per la corretta gestione delle attività oggetto dell'accordo.

#### **Art. 11 Rinvio dinamico**

I contenuti della convenzione, relativamente alle modalità gestionali del servizio, devono intendersi automaticamente sostituite da norme, disposizioni e indirizzi applicativi che dovessero sopravvenire e che risultassero incompatibili o in contraddizione con quanto stabilito con il presente accordo.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI**

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 37 del 02.12.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Brera Dott. Gianfranco -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21.12.2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21.12.2015

IL MESSO  
F.to Pedalino Maria

